

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Deliberazione n. 10 del 12 maggio 2021

OGGETTO: "Affidamento *in house* alla Ecoambiente Salerno S.p.A. del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento presso l'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione ubicato nel Comune di Eboli delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. e conferimento del predetto impianto in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006: provvedimenti".

L'anno 2021 il giorno 12 maggio, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell'EDA (Salerno - via Sabato Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno (in modalità telematica da remoto - videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.

Sono presenti i Sigg.ri:

			Presente	Assente
dott.	Giovanni Coscia	Presidente	X	
dott.	Bonito Sergio	"	X	
avv.	Caramanno Angelo	"	X	
dott.	Caroccia Pasquale	"		X
avv.	D'Angiolillo Pietro	"	X	
dott.	Di Giovanni Gianluca	"	X	
arch.	Di Renna Francesco	"		X
dott.	Domini Mario	"	X	
dott.	Garofalo Vincenzo	"	X	
dott.	Manzi Antonio	"	X	
dott.	Marra Antonio	"	X	
dott.	Montella Vito			X
dott.	Nuzzo Giampiero	"		X
dott.	Orlando Teresa Laura	"		X
dott.	Padula Gian Vito	"		X
dott.	Robustelli Roberto	"	X	
dott.	Senatore Giuseppe	"	X	
dott.	Servalli Vincenzo	"		X
dott.	Sessa Vincenzo	"	X	
avv.	Torquato Manlio	"		X
Totale 20			Presenti 12	Assenti 8

Presiede il Presidente dell'EDA, dott. Giovanni Coscia.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell'EDA, avv. Bruno Di Nesta.

Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d'Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: "Affidamento *in house* alla Ecoambiente Salerno S.p.A. del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento presso l'impianto pubblico di

compostaggio e stabilizzazione ubicato nel Comune di Eboli delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. e conferimento del predetto impianto in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006: provvedimenti".

PREMESSO CHE:

- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) al Titolo V - Art. 23, istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito ("EDA") e che per la Provincia di Salerno è istituito **PEDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- la L.R. 14/2016 individua, tra gli organi dell'EDA, il Consiglio d'Ambito, costituito da 22 (ventidue) componenti, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall'art. 29 della Legge R.C. n. 14/2016;

- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- la richiamata disciplina regionale, attuativa del D.Lgs. 152/2006 (TUA), ha definito le competenze delle Autorità di Ambito (EDA) attribuendo a tali Enti Pubblici, tra l'altro, il potere di individuare il soggetto gestore e di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 202 TUA, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in tema di "scelta" del contraente, superando integralmente i pregressi moduli organizzativi (D.L. 195/2009);

- l'affidamento del servizio al "gestore", da parte dell'Ente d'Ambito, comporta per legge (art. 202 co. 4 TUA) il *"conferimento degli impianti e delle dotazioni esistenti al momento della assegnazione a titolo di comodato"*;

- l'EDA Salerno è l'Autorità titolare del potere di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, dunque, è l'Ente Pubblico che ha piena legittimazione in regime ordinario:

1. *a disporre l'affidamento del servizio o di suoi segmenti, in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria (vigente) in materia di servizi pubblici nel territorio dell'ATO Salerno;*
2. *a disporre, nel contempo, il subentro del soggetto gestore, all'uopo individuato, nei relativi impianti, strumentali all'esercizio della gestione, per i quali è addirittura prescritto un trasferimento ex lege in regime di comodato, per evitare qualsiasi soluzione di continuità in un servizio pubblico, di rilevanza strategica, per l'intero ambito territoriale, ricompreso nel perimetro dell'ATO Salerno.*

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), con la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni (art. 23 L.R.C. cit.) e l'istituzione degli Enti d'Ambito Territoriali (EDA), soggetti di governo di ciascun ATO, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25 L.R.C. cit.), sono mutate le funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti urbani;

- in particolare, è stata superata la disciplina di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella L. 26 febbraio 2010, n. 26, con il quale - nel chiudere lo stato emergenziale dei rifiuti in Regione Campania - veniva stabilito il subentro delle Amministrazioni Provinciali nei contratti in corso per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, anche per il tramite delle relative società ad integrale partecipazione pubblica (così l'art. 11, comma 2);

CONSIDERATO CHE:

- l'EDA Salerno, titolare in via esclusiva delle funzioni inerenti il ciclo integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 25 L.R.C. 14/2016 per l'ATO Salerno, in cui ricadono tutti i Comuni della Provincia di Salerno, ha avviato in concreto tutte le attività organizzative di competenza, tra cui quelle inerenti la organizzazione e gestione del segmento finale del ciclo dei rifiuti relativo agli impianti di trattamento e recupero;

RILEVATO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 7/2020, l'EDA Salerno - prima ed unica Autorità d'Ambito della Regione Campania a dare piena attuazione alla L.R.C. n. 14/2016, mediante il definitivo superamento del vecchio assetto organizzativo basato sulla "provincializzazione" della gestione dei rifiuti - ha deliberato di procedere all'acquisizione della totalità della partecipazione sociale detenuta dalla Provincia di Salerno nella società EcoAmbiente Salerno S.p.A.;

- con la richiamata Deliberazione n. 7/2020, l'EDA ha dato atto che - ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 - l'acquisizione della partecipazione sociale della EcoAmbiente Salerno S.p.A. è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'EDA Salerno, mediante l'affidamento *in "house providing"* alla predetta Società di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre che alla gestione dei n. 5 impianti di discarica cc.dd. "*post mortem*";

- con "atto di cessione di azioni" per notar Francesco Coppa stipulato tra il Presidente della Provincia di Salerno ed il Presidente dell'EDA Salerno in data 25.06.2020 (registrato a Napoli 1 il 25.06.2020 al numero 20116/1T), è stata ceduta dalla Provincia all'EDA l'intera proprietà delle azioni della società EcoAmbiente Salerno S.p.A.;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 10/2020, l'EDA ha affidato alla EcoAmbiente Salerno - in regime di "*in house providing*" - il segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale;

- con la richiamata Deliberazione n. 10/2020, il Consiglio d'Ambito ha altresì espresso un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché - nel Piano d'Ambito territoriale ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016 - preveda l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. della gestione dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno;

DATO ATTO CHE:

- con le Deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 11/2020 e n. 21/2020, l'EDA Salerno ha affidato alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. - in regime di "*in house providing*" - il segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo allo stoccaggio e alla trasferimento dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno, con il conseguente conferimento

in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 dell'impianto pubblico di recupero rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), garantendo altresì la continuità occupazionale del personale addetto;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 12/2020, l'EDA Salerno ha disposto il subentro della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. nella gestione dell'impianto pubblico sito nel Comune di Casal Velino (frazione Vallo Scalo), già gestito dal Consorzio dei Comuni del Bacino SA/4, ed il conseguente affidamento "in house" del servizio di trattamento, selezione ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggi prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno in favore della stessa EcoAmbiente, garantendo la continuità occupazionale del personale già addetto al predetto impianto;

CONSIDERATO CHE:

- l'EDA Salerno, con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 27 del 30.12.2020, ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale (ex art. 34 L.R.C. 14/2016);

CONSIDERATO CHE:

- il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale, al fine di superare la frammentazione delle gestioni che caratterizza il servizio di gestione rifiuti nell'ATO Salerno e che comporta diseconomicità e criticità operative che inevitabilmente ricadono in capo ai cittadini, oltre che essere concausa di una fragilità del sistema che porta al frequente rischio del verificarsi di situazioni di criticità gestionali, costruisce l'assetto organizzativo e gestionale del ciclo integrato dei rifiuti attraverso una netta "separazione verticale" tra **a)** la gestione "unica" degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti nel territorio dell'ATO Salerno, affidata *in house providing* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. (società interamente partecipata dall'EDA Salerno), e **b)** l'espletamento dei servizi di spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché di gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta che saranno affidati - all'interno di ciascun Sub Ambito Distrettuale - a soggetti gestori "unici" individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

DATO ATTO CHE:

- l'Autorità d'Ambito - mediante l'approvazione del Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale - ha individuato la EcoAmbiente Salerno S.p.A. (società interamente partecipata dall'EDA Salerno) quale "**gestore unico**" del sistema impiantistico d'ambito (impianto di trattamento e recupero dei rifiuti, sia esistenti, sia da realizzare) a servizio dell'ATO Salerno;

CONSIDERATO CHE:

- dal punto di vista strategico, l'affidamento alla EcoAmbiente Salerno, della gestione del sistema impiantistico d'ambito, consentirà all'EDA Salerno di gestire - attraverso il proprio "braccio operativo" - un fondamentale segmento funzionale del ciclo dei rifiuti. Pertanto, poiché la cura dell'interesse pubblico è l'obiettivo unico della gestione della EcoAmbiente Salerno S.p.A., che non può avere un fine di lucro, significa che la stessa Società produrrà un "utile diverso", orientato esclusivamente all'interesse generale, *sub specie* di un'utilità in termini di servizio reso alla collettività (riduzione del corrispettivo di conferimento dei rifiuti);

- in particolare, l'EDA Salerno - nella qualità di Socio unico della EcoAmbiente Salerno - destinerà gli utili eventualmente conseguiti per l'abbattimento della tariffa di conferimento dei rifiuti presso gli impianti pubblici oggetto di affidamento;

- inoltre, va considerato che una virtuosa gestione, in controllo pubblico, degli impianti di trattamento dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nei Comuni ove sono ubicati gli impianti *de quibus*;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 6/2021, l'EDA ha approvato lo schema di "Protocollo d'Intesa tra Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni e EDA Salerno per il revamping e la gestione di un impianto di compostaggio nel Comune di Laurino", la cui gestione sarà affidata *in house* - in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito territoriale - alla Società partecipata Ecoambiente Salerno;

CONSIDERATO CHE:

- il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale ha inserito l'impianto di compostaggio sito nel Comune di Eboli tra gli impianti di trattamento della frazione organica da RD a servizio dell'ATO Salerno, per il quale è previsto che la gestione sia affidata *in house providing* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. (società interamente partecipata dall'EDA Salerno);

DATO ATTO CHE:

- l'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli:

1. è di proprietà del Comune di Eboli;
2. è stato realizzato con fondi pubblici, del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, e con fondi regionali a valere sul POR Campania 2000/2006 (misura 1.7);
3. l'attività di gestione, dalla data di avvio del 08.04.2015 a tutt'oggi, è esercitata con provvedimenti autorizzativi intestati al Comune di Eboli (Regione Campania-U.O.D. Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno D.D. n. 215 del 01.08.2014, e succ. D.D. n. 156 del 08.07.2015 e D.D. n. 168 del 16.07.2015);
4. l'attuale soggetto gestore dell'impianto è il Comune di Eboli, mentre il conduttore è la società Ladurner S.r.l.;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 34 co. 1 della L.R.C. n. 14/2016 stabilisce che "Il Piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

- l'art. 34 co. 9 bis della L.R.C. n. 14/2016, come modificata dalla L.R.C. n. 38/2020, stabilisce che "Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito";

RICHIAMATO:

- l'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 (rubricato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali"), il cui comma 1-bis stabilisce che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali";

- il richiamato art. 3-bis co. 1-bis del D.L. n. 138/2011 stabilisce altresì che "Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio";

RICHIAMATO:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *"E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. (L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3"*;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 192 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è stata richiesta all'ANAC, tramite apposita procedura online, l'iscrizione dell'EDA Salerno nell'apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e che, nell'ambito di tale procedura, alla predetta richiesta di iscrizione è stato assegnato il protocollo ANAC n. 0022764 del 17.03.2021;

RICHIAMATO:

- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

RISCONTRATA:

- la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento *in house* alla Ecoambiente Salerno, ossia:

1. con riferimento al requisito del cd. "controllo analogo", va evidenziato che l'EDA Salerno esercita sulla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi, in ossequio alla previsione di cui all'art. 20 dello Statuto dell'EDA. In particolare, si fa rilevare che, in attuazione della citata previsione statutaria, con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 9 del 06.08.2020 è stato adottato dall'EDA apposito *"Regolamento per il controllo analogo sulle società in house"*;

2. quanto al requisito della "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante", si fa rilevare che oltre l'80 per cento dell'attività della Società è effettuata in favore dell'EDA Salerno e, attraverso l'Ente d'Ambito, dei Comuni obbligatoriamente associati al predetto Ente (come da nota EcoAmbiente prot. n. 2659 del 21.07.2020, di riscontro a specifica richiesta dell'EDA prot. n. 1447 del 21.07.2020);
3. con riferimento al requisito della "partecipazione pubblica totalitaria", si fa rilevare che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è Società a totale partecipazione pubblica (interamente partecipata dall'EDA Salerno), quindi è esclusa ogni partecipazione, seppur minoritaria, di un'impresa privata al capitale della predetta Società;

RICHIAMATO:

- l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale, l'EDA Salerno - con nota prot. n. 869 del 08.03.2021 - ha chiesto alla partecipata EcoAmbiente Salerno S.p.A. di elaborare un Piano Tariffario di gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli;
- la EcoAmbiente ha elaborato, unitamente al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno, un Piano Tariffario di gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli, trasmesso all'EDA con nota prot. n. 1963 del 19.04.2021 (prot. EDA n. 1287/2021 del 19.04.2021);
- in particolare, nel predetto Piano Tariffario di gestione la EcoAmbiente Salerno propone una Tariffa Unitaria di Piano (TUP) pari a 135,00 €/ton per la FORSU e 45,00 €/ton per la frazione cd. "strutturante";

VISTA E RICHIAMATA:

- la Relazione istruttoria redatta ai sensi dell'art. 192 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 co. 20 e 21 D.L. 179/2012, allegata sub. "A" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che sussistono tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento *in house* alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. del servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- la normativa di settore (art. 238 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce che la tariffa per la gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- ne consegue, allora, che l'Autorità d'Ambito - nell'approvare la tariffa di accesso ad un impianto di trattamento rifiuti - deve garantire l'applicazione da parte del gestore di una tariffa di accesso unica per tutti i soggetti che conferiscono presso il medesimo impianto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione (cfr. Documento per la consultazione ARERA 713/2018/R/RIF);
- il superiore assunto è ancor più valido con riferimento alla tariffa di accesso ad un impianto pubblico - come quello di compostaggio di Eboli - che è stato realizzato con fondi pubblici non del Comune di Eboli, ma del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania e con fondi regionali (a valere sul POR Campania 2000/2006 - misura 1.7), per ridurre il deficit impiantistico esistente in Regione Campania e, conseguentemente, soddisfare il fabbisogno di trattamento della frazione organica da R.D. della Provincia di Salerno;

RITENUTO CHE:

- la gestione dell'impianto pubblico *de quo* deve basarsi su una Tariffa Unitaria di Gestione, che rispetti i principi di parità di trattamento e non discriminazione e, dunque, sia unica per tutti i Comuni dell'ATO Salerno che conferiscono presso il citato impianto;

RILEVATO CHE:

- in base al vigente quadro normativo, il Comune ove è localizzato l'impianto ha diritto all'applicazione del cd. "ristoro premiale" (sub specie di "tariffa agevolata" e "ristoro ambientale") in ossequio alle previsioni di cui all'art. 38 L.R.C. n. 14/2016 e al "Disciplinare per il ristoro premiale a favore dei comuni interessati da impianti pubblici per il trattamento della frazione organica", approvato con D.G.R. n. 434 del 03.08.2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento della gestione dell'impianto di compostaggio *de quo* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. consentirà - in ossequio ai principi di equità, parità di trattamento e non discriminazione - di applicare una Tariffa Unica di Impianto, con notevole risparmio per la collettività provinciale, pur nel rispetto del diritto al cd. "ristoro premiale" in capo al Comune di Eboli (sede dell'impianto);

DATO ATTO CHE:

- la Tariffa di gestione proposta dalla EcoAmbiente, in ottemperanza alle previsioni del citato "Disciplinare per il ristoro premiale a favore dei comuni interessati da impianti pubblici per il trattamento della frazione organica", prevede anche il "ristoro premiale" dovuto ai Comuni vicini all'area di influenza dell'impianto. Viceversa, l'operatore economico aggiudicatario del servizio di gestione dell'impianto *de quo* non ha previsto alcun tipo di "ristoro premiale" in favore dei Comuni vicini;
- la gestione dell'impianto di compostaggio da parte della EcoAmbiente Salerno consentirà - attraverso un'ottimizzazione della pianificazione dei flussi in ingresso all'impianto, che rientra tra le competenze istituzionali dell'EDA - di giungere alla saturazione della capacità di trattamento dello stesso, con conseguente efficientamento della gestione dell'impianto di compostaggio, in linea con la vigente autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 192 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento *in house* alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. del servizio di gestione di cui trattasi viene disposto per le ulteriori seguenti motivazioni:

1. con riferimento alla "**valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house**", la richiamata Relazione istruttoria ha evidenziato i seguenti aspetti:
 - la gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli è stata aggiudicata ad un operatore economico (la ditta "Ladurner S.r.l.", già attuale conduttore dell'impianto) che ha offerto al Comune di Eboli - per il conferimento sia della FORSU (EER 20.01.08) sia del cd. "strutturante" (sfalci e potature: EER 20.02.01) - una tariffa "privilegiata" di **49,99 €/ton**, mentre agli altri Comuni dell'ATO Salerno verrà applicata, come da capitolato d'appalto, una tariffa "non vincolante";
 - **è del tutto evidente, allora, l'impossibilità di comparare la Tariffa Unitaria di Piano proposta dalla Ecoambiente e fondata su parametri economici oggettivi e certi con la tariffa di conferimento dell'operatore privato esplicitamente qualificata come "non vincolante" e, dunque, fondata su parametri economici generici ed indeterminabili;**
 - ad ogni buon conto, volendo comunque effettuare una comparazione in base ai dati relativi ai costi di gestione dell'impianto trasmessi dall'attuale conduttore (nota acquisita dall'EDA al prot. n. 243 del 20.01.2021), l'applicazione al Comune di Eboli di una tariffa "privilegiata" di 49,99 €/ton comporterebbe per gli altri Comuni dell'ATO Salerno l'applicazione di una tariffa di oltre 150,00 €/ton, notevolmente superiore rispetto alla tariffa unitaria di conferimento della FORSU proposta dalla EcoAmbiente Salerno (cfr. Relazione istruttoria allegata sub. "A": pag. 29 e tabella pag. 31);
 - la comparazione con la tariffa di conferimento applicata dal gestore dell'impianto ubicato nel Comune di Salerno, unico impianto pubblico di trattamento dei rifiuti analogo esistente sul territorio regionale, pari a **108,65 €/ton** (codice EER 20.01.08), dimostra come la Tariffa di Gestione proposta dalla EcoAmbiente Salerno per il Comune di Eboli (**90,00 €/ton** per la FORSU, con l'ulteriore scomputo della quota di ristoro ambientale, per una Tariffa di conferimento della FORSU pari a **79,08 €/ton**) si attesti su importi sensibilmente inferiori rispetto a quella applicata dal gestore dell'impianto di Salerno nei confronti del Comune sede dell'impianto;
2. con riferimento alle "**ragioni del mancato ricorso al mercato**", l'EDA Salerno, con le sopra richiamate Deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 14 del 06.08.2020 e n. 27 del 30.12.2020, nell'esercizio di una prerogativa istituzionale intestata al predetto Ente dal TUA e dalla L.R.C. n. 14/2016, ha optato per il modello organizzativo dell'*in house providing* in ordine alla gestione dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno, disponendone l'affidamento *in house* alla propria Società partecipata EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
3. ancora con riferimento alle "**ragioni del mancato ricorso al mercato**", l'affidamento alla EcoAmbiente Salerno - dal punto di vista strategico - consentirà all'EDA di gestire "*in house*", senza soluzione di continuità, un fondamentale segmento funzionale del ciclo dei rifiuti. Pertanto, poiché la cura dell'interesse pubblico è l'obiettivo unico della gestione della EcoAmbiente Salerno S.p.A., che non può avere un fine di lucro, significa che la stessa Società produrrà un "utile diverso", orientato esclusivamente all'interesse generale, *sub specie* di un'utilità in termini di servizio reso alla collettività (riduzione del corrispettivo di conferimento dei rifiuti);

4. con riferimento ai "**benefici per la collettività della forma di gestione prescelta**", è evidente che una virtuosa gestione pubblica degli impianti di trattamento dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nelle aree circostanti gli impianti *de quibus*. **Proprio al fine di garantire il rigoroso rispetto della normativa ambientale di settore, la Ecoambiente Salerno effettuerà degli investimenti per la riduzione dell'impatto odorigeno dell'impianto, incrementando i costi per l'abbattimento degli odori (cfr. Relazione istruttoria allegata sub. "A": pag. 27), ed attuerà un costante ed attento monitoraggio della gestione dello stesso. Tali attività sono ancor più indispensabili per l'impianto di compostaggio di Eboli, attualmente posto sotto sequestro giudiziario, con facoltà d'uso, per inosservanza delle norme sulla tutela dell'ambiente;**
5. con riferimento agli "**obiettivi di efficienza e qualità del servizio**", l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno consentirà di effettuare un *revamping* della fase di pretrattamento dell'impianto, finalizzato alla riduzione dei sovralli e al miglioramento della qualità del compost prodotto, promuovendone la commercializzazione (cfr. Relazione istruttoria allegata sub. "A": pag. 27);
6. l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno comporterà semplicità ed immediatezza del processo decisionale relativo alla gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare con un soggetto terzo privato affidatario del servizio individuato tramite gara, consentendo altresì di evitare la litigiosità con i gestori privati che spesso si verifica sull'interpretazione delle clausole contrattuali e sulle modalità di esecuzione del servizio;
7. la scelta della gestione *in house* determinerà la possibilità per l'Autorità d'Ambito, nella veste di socio affidante, di impartire alla Società affidataria delle linee di indirizzo finalizzate ad un controllo costante dei livelli di qualità del servizio e ad un eventuale adeguamento del servizio stesso a possibili mutamenti del contesto territoriale, senza che sia necessario procedere a modifiche contrattuali;
8. l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli consentirà all'EDA Salerno di **razionalizzare** la gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO, di efficientare la gestione integrata dei rifiuti urbani e **di apportare evidenti economie di scala a beneficio dei Comuni dell'ATO Salerno, con un notevole risparmio per la collettività provinciale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione;**

CONSIDERATO CHE:

- al fine di consentire una corretta gestione continuativa della frazione organica da R.D. prodotta dai Comuni dell'ATO Salerno, l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. sito nel Comune di Eboli (SA), con il conseguente conferimento in comodato *ex lege* dell'impianto pubblico *de quo*, **avrà una durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo Contratto di Servizio;**

DATO ATTO CHE:

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha maturato un notevole know-how nel settore della gestione dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno, dimostrando altresì l'efficienza e l'efficacia della propria attività aziendale nel ramo impiantistico relativo al trattamento dei rifiuti urbani;

- in particolare, a conferma dell'efficace ed efficiente gestione della Società partecipata, vi è l'inconfutabile circostanza che la virtuosa attività della Ecoambiente Salerno (gestore unico dell'impiantistica pubblica di trattamento/recupero dei rifiuti dell'ATO Salerno) sta già determinando un notevole risparmio per la collettività provinciale: basti pensare che per l'impianto di stoccaggio e trasferta di Giffoni Valle Piana (località "Sardone"), in soli 4 mesi di gestione della Ecoambiente la tariffa di conferimento per i Comuni è stata ridotta da 171,00 €/ton a 165,00 €/ton, con un risparmio immediato per la collettività provinciale di oltre Euro 500.000,00 annui;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire la continuità occupazionale del personale addetto all'impianto di compostaggio di Eboli, la Ecoambiente Salerno provvederà all'assorbimento nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze del gestore uscente;

RITENUTO:

- di disporre l'affidamento "*in house providing*" alla EcoAmbiente Salerno del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. sito nel Comune di Eboli (SA), con il conseguente conferimento in comodato *ex lege* dell'impianto pubblico *de quo*;

VISTI:

- l'art. 202 co. 4 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale "*Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio*";

- l'art. 29 comma 1, lett. b) della L.R.C. 14/2016, ai sensi del quale "*Il Consiglio d'Ambito approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo (...) la continuità occupazionale del personale addetto (...)*";

- l'art. 34 co. 9 bis della L.R.C. n. 14/2016, come modificata dalla L.R.C. n. 38/2020, ai sensi del quale "*Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito*";

VISTO:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce;

DATO ATTO CHE:

- la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 152/2006;

il D.L. 138/2011;

D.Lgs. 50/2016;

la Legge Regione Campania 14/2016;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 7/2020

la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 10/2020;

la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 27/2020;

IL CONSIGLIO D'AMBITO

a voti unanimi e palesi, con la sola astensione del consigliere ing. Mario Domini,

DELIBERA

1) di approvare la Relazione istruttoria redatta ai sensi dell'art. 192 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 co. 20 e 21 D.L. 179/2012, allegata sub. "A" alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che sussistono tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento *in house* alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. del servizio di cui trattasi;

2) di approvare il Piano Tariffario di gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli, presentato dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A., così come risulta dall'allegato sub. "B" alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

3) di affidare alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., in regime di "*in house providing*", il segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento presso l'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione sito nel Comune di Eboli delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U., a servizio dei Comuni dell'ATO Salerno, con il conseguente conferimento in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 del predetto impianto di compostaggio;

4) di stabilire il presente affidamento abbia la durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo Contratto di Servizio;

5) di stabilire che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale addetto all'impianto di compostaggio di Eboli, la Ecoambiente Salerno provvederà all'assorbimento nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze del gestore uscente;

6) di dare mandato all'Area Tecnica dell'Ente di sovrintendere alle attività di subentro della Ecoambiente nella gestione dell'impianto *de quo*;

7) di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Campania, al Comune di Eboli ed alla Ecoambiente Salerno;

8) di pubblicare la presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente").

Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D'AMBITO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 6, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: "Affidamento *in house* alla Ecoambiente Salerno S.p.A. del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento presso l'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione ubicato nel Comune di Eboli delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. e conferimento del predetto impianto in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006: provvedimenti".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di Deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno, 11.05.2021

Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non dovuto.
